



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CREDITO D'IMPOSTA PER LAVORO ALL'ESTERO:
CERTIFICAZIONE UNICA E SUFFICIENZA PROBATORIA**

- Sentenza del 27/03/2025, n. 21/812 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Labruna
- Rel. Labruna

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - LAVORO SUBORDINATO –
Attività lavorativa - Distacco all'estero - Certificazione unica - Sufficienza –
Datore di lavoro - Finanziamento infruttifero – Dipendente - Credito di imposta
- Spettanza.

Massima

Ai fini del riconoscimento del credito per imposte assolate all'estero, è sufficiente la produzione, da parte del contribuente, della certificazione unica proveniente dal datore di lavoro, da cui si evinca la percezione dei redditi per l'attività lavorativa effettuata all'estero. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la spettanza del credito d'imposta, in una fattispecie in cui il dipendente aveva adempiuto al pagamento del tributo in Germania, ove era distaccato, a seguito di finanziamento da parte del datore di lavoro mediante prestito infruttifero).

Rif. Normativi

- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165

Conformità

- CGT – II° n. 201 del 20/01/2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025